



Comune di Faloppio

Regione Lombardia

Provincia di Como

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.09.2026

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Finalità del trattamento
- Art. 3 Responsabile dei sistemi di videosorveglianza

TITOLO II SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

- Art. 4 Tipologia e caratteristiche dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 5 Centrale di controllo
- Art. 6 Posizionamento ed utilizzo dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 7 Accesso ai sistemi di videosorveglianza
- Art. 8 Conservazione dei dati personali

TITOLO III INTEGRAZIONI AI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

- Art. 9 Sistemi integrati pubblici di videosorveglianza
- Art. 10 Integrazione del sistema su iniziativa di privati
- Art. 11 Cessazione del trattamento dei dati personali

TITOLO IV DIRITTI DELL'INTERESSATO

- Art. 12 Norme ed orari per le attività rumorose
- Art. 13 Rumori nelle case e nelle relative aree esterne
- Art. 14 Rumori fastidiosi

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 Disposizioni finali

COMUNE DI FALOPPIO

Via Manzoni, 1 - 22020 Faloppio (Como) • Tel. 031.98.61.00 • Cf./P.iva 00457290138 •
comune.faloppio@pec.provincia.como.it • www.comune.faloppio.co.it • segreteria@comune.faloppio.co.it

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato dal Comune mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. In particolare il presente regolamento:

- a) individua le finalità del trattamento dei dati personali raccolti attraverso l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- b) ripartisce, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali;
- c) individua le caratteristiche essenziali delle componenti dei sistemi di videosorveglianza;

3. Tutti i luoghi pubblici e quelli aperti al pubblico, nella disponibilità del Comune o presso i quali il Comune esercita le funzioni di competenza, possono essere sottoposti a videosorveglianza.

4. Ferme le competenze espressamente previste dalla legge, compete alla Giunta comunale:

- a) l'assunzione di provvedimenti a carattere generale, in particolare concernenti l'individuazione delle categorie di immobili e delle aree oggetto di videosorveglianza;
- b) l'individuazione dei criteri e delle modalità di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza;
- c) l'approvazione delle convenzioni per l'integrazione dei sistemi di videosorveglianza di cui agli articoli 9 e 10.
- d) la valutazione degli effetti del funzionamento dei sistemi di videosorveglianza;
- e) l'adozione di ogni ulteriore disposizione organizzativa ritenuta utile a garantire, nel contesto delle attività di videosorveglianza, un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

5. Compete altresì alla Giunta comunale la ricerca e l'attuazione di forme di collaborazione con le autorità cui è attribuita la responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza e con le forze di polizia.

6. La mancata osservanza degli obblighi previsti a carico del personale comunale dal presente regolamento può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, fatte salve eventuali responsabilità penali.

Art. 2 – Finalità del trattamento

1. Mediante il trattamento dei dati personali conseguente all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, il Comune persegue le seguenti finalità:

- a) tutela della sicurezza urbana, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 6 del Decreto-legge 23/02/2009, n. 11 (convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38) ed agli articoli 4 e 5 del Decreto-legge 20/02/2017, n. 14 (convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48), anche in attuazione di specifici progetti integrati per la sicurezza;
- b) svolgimento del servizio di polizia locale di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dalla normativa regionale e dai regolamenti comunali, tra le quali:
 - b1) organizzare e svolgere le attività di accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa locale di cui all'articolo 159 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di competenza propria o delegata;
 - b2) svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa, urbana e rurale di cui al Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - b3) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - b4) tutelare la qualità urbana e rurale, comprese le attività di vigilanza sull'attività edilizia;

- b5) tutelare i beni paesaggistici, naturalistici e ambientali;
- b6) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- b7) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune;
- b8) prestare supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- b9) effettuare il controllo relativo ai tributi locali;
- c) svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi del combinato disposto di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65 ed all'articolo 57 del codice di procedura penale;
- d) garantire la sicurezza degli operatori di polizia locale in attività a rischio;
- e) svolgimento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- f) identificare luoghi e ragioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della polizia locale;
- g) identificare gli itinerari di afflusso e deflusso di veicoli o evacuazione dei cittadini, ai fini del piano di emergenza comunale;
- h) rilevare le vie di maggiore intensità di traffico, i tempi di attesa dei servizi pubblici e quant'altro utile all'informazione sulla viabilità;
- i) monitorare il traffico cittadino ed i relativi flussi, con dati anonimi, per un più razionale e pronto impiego delle risorse umane laddove se ne presenti la necessità, per la predisposizione di piani del traffico nonché per l'attuazione di eventuali deviazioni in caso di necessità dovute ad anomalie;
- l) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile, per la individuazione e la gestione delle aree e dei punti strategici, a fronte di emergenze;
- m) monitorare il livello dei corsi d'acqua, in caso di eventuale superamento del livello di guardia, e monitorare situazione critiche causate da alluvioni, mareggiate, frane od altri eventi calamitosi ai fini di protezione civile;
- n) prevenzione e controllo degli incendi;
- o) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico, immobiliare e mobiliare, da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
- p) abbinamento ad impianto antintrusione (attivato solo in assenza di personale);
- q) controllo degli accessi veicolari agli immobili comunali;
- r) tutelare gli utenti dei servizi dell'Ente;
- s) tutelare il personale, a qualunque titolo, operante all'interno delle strutture dell'Ente;
- t) promuovere specifiche zone del territorio ed altri luoghi di interesse sociale, turistico e culturale ed illustrare attività ed iniziative comunali, anche in relazione all'esecuzione di interventi di realizzazione, manutenzione, restauro, ripristino, demolizione, ecc. di opere pubbliche, beni culturali, paesaggistici ed ambientali;

2. I sistemi di videosorveglianza dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori sono impiegati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 3 - Responsabile dei sistemi di videosorveglianza

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il soggetto responsabile dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento. È possibile la designazione di più soggetti in relazione alle dimensioni logistiche ed organizzative, nonché in relazione all'esigenza di differenziare la competenza all'organizzazione e gestione dei sistemi per differenti finalità.

2. Il soggetto designato ai sensi del comma precedente assume le funzioni, i compiti, i doveri e le responsabilità che la normativa assegna al titolare del trattamento, con specifico riferimento alle fattispecie di trattamento dei dati personali coinvolte dall'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. In particolare, nel rispetto delle istruzioni ricevute in sede di designazione:

- a) assume ogni decisione in ordine all'adozione ed alle modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, che non siano demandate alla competenza di altro soggetto dalla normativa e dal presente Regolamento. In particolare, stabilisce quali, tra quelle previste dall'articolo 2, debbano essere le finalità del trattamento dei dati personali raccolti attraverso i sistemi di videosorveglianza;
- b) mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla normativa di protezione dei dati personali, nonché per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario;

- c) identifica i contitolari ed i responsabili del trattamento eventualmente coinvolti nella gestione ed utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, e provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 26 e 28 del Regolamento UE 2016/679. In caso di contitolarità nel trattamento dei dati, l'accordo interno può essere sottoscritto dal Sindaco;
- d) provvede, con riferimento alle attività di trattamento connesse all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, alla tenuta dei registri di cui all'articolo 30 del Regolamento UE 2016/679;
- e) effettua, prima di procedere al trattamento, quando questo possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali. Prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- f) in caso di violazione dei dati personali, provvede alla notificazione ed alla comunicazione di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, previo coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati personali;
- g) coopera, su richiesta, con il Responsabile della protezione dei dati personali e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei rispettivi compiti e si assicura che il Responsabile della protezione dei dati personali sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali coinvolti nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- h) adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 agli articoli 13 e 14 e da 15 a 22;
- i) agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679;
- l) da seguito alle richieste di accesso alle immagini ed alle informazioni da parte delle forze dell'ordine con le modalità di cui all'articolo 7;
- m) stabilisce i requisiti e le caratteristiche tecniche per l'integrazione dei sistemi di videosorveglianza ai sensi degli articoli 9 e 10.

3. Il soggetto designato ai sensi del comma 1, può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità, in tal caso individuando le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali tali persone.

4. Le misure tecniche ed organizzative adottate dal responsabile devono garantire l'applicazione del principio del privilegio minimo, in virtù del quale sia gli accessi da parte degli operatori che quelli da parte di applicazioni, sistemi o dispositivi connessi, avvengano soltanto per l'esecuzione di un'attività necessaria.

5. Il responsabile assicura che la gestione tecnica, l'assistenza e le attività di manutenzione dei sistemi di videosorveglianza siano riservata a soggetti, interni od esterni alla struttura organizzativa comunale, di comprovata esperienza e professionalità nel settore "Security" ed "Information Technology", nel rispetto delle misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema, adottate dal Garante con provvedimento del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009.

TITOLO II

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 4 – Tipologia e caratteristiche dei sistemi di videosorveglianza

- 1. E' consentito l'utilizzo di dispositivi di ripresa, quali:
 - a) telecamere di contesto;
 - b) sistemi automatizzati per l'accertamento a distanza delle infrazioni al Codice della Strada;
 - c) sistemi di riconoscimento di targhe e caratteristiche di veicoli;

- d) dispositivi di videosorveglianza mobile (tipo “sentinel” o “fototrappole”);
- e) telecamere indossabili (c.d. body cam) o sistemi di videosorveglianza a bordo di veicoli (c.d. dash cam);
- f) sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. droni).

2. I sistemi di videosorveglianza possono prevedere l'utilizzo di tecnologie di analitica (c.d. video analytics) che, attraverso l'analisi dei flussi video acquisiti dai dispositivi di ripresa, consentano l'invio di segnali di allarme, l'attivazione di operazioni automatizzate od il miglioramento della capacità ricerca ed elaborazione delle informazioni raccolte.

3. E' consentito il ricorso a tecnologie che consentano ai sistemi di videosorveglianza, o loro componenti, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni, nei limiti in cui ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

4. Il Comune può rendere disponibili sul web o attraverso l'utilizzo di canali di social-media le riprese video acquisite da telecamere appositamente installate allo scopo di promuovere particolari attività, iniziative e luoghi di rilevante interesse pubblico, culturale, storico ed ambientale. Spetta al responsabile di cui all'articolo 3 stabilire le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la non identificabilità delle persone fisiche riprese. Tali immagini saranno disponibili in rete con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.

5. Compete al responsabile di cui all'articolo 3 la scelta degli strumenti, dei casi d'uso e l'individuazione delle istruzioni per il loro utilizzo, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 5 – Centrale di controllo

1. La visione, l'analisi, l'elaborazione e la conservazione delle immagini e dei metadati e, in generale, le operazioni di trattamento dei dati personali raccolti attraverso i sistemi di videosorveglianza avvengono, ove possibile, all'interno di uno o più locali idonei, la cui responsabilità e gestione sia affidata ai soggetti individuati quale responsabile ai sensi dell'articolo 3, ai quali compete l'adozione di ogni misura di sicurezza adeguata a garantire la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati raccolti.

2. Le immagini ed i dati raccolti attraverso i sistemi di ripresa video di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), e quelli che siano raccolti presso sistemi di ripresa dotati di supporto di memorizzazione locale dovranno essere visionate, elaborate e conservate nei locali di cui al presente articolo, salvo documentate esigenze tecniche ed organizzative.

3. L'accesso alla centrale di controllo, alle immagini ed alle informazioni raccolte dai sistemi di videosorveglianza è consentito esclusivamente al responsabile di cui all'articolo 3 nonché ai soggetti dal medesimo designati ed autorizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in relazione allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. E' fatto salvo l'accesso del Sindaco, per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella qualità di ufficiale del Governo.

4. Spetta al responsabile di cui all'articolo 3 adottare ogni misura tecnica ed organizzativa idonea a limitare l'accesso alla centrale di controllo, alle immagini ed alle informazioni raccolte dai sistemi di videosorveglianza, in favore di chi sia stato preventivamente autorizzato, in particolare nei seguenti casi:

- a) la centrale di controllo sia individuata all'interno di locali che vedano la contemporanea presenza di altri uffici o servizi comunali;
- b) l'accesso alla centrale di controllo sia necessario per lo svolgimento di attività di servizio, (ad esempio, manutenzione dei locali, delle attrezzature e degli impianti, attività di pulizia, ecc.), anche ad opera di soggetti esterni alla struttura organizzativa comunale;
- c) l'accesso alle componenti informatiche dei sistemi di videosorveglianza ed ai relativi supporti di memorizzazione sia necessario per lo svolgimento di attività di manutenzione tecnica, riparazione e sostituzione, anche ad opera di soggetti esterni alla struttura organizzativa comunale;

d) le operazioni di trattamento svolte sulle immagini e sulle informazioni raccolte dai sistemi di videosorveglianza siano effettuate, anche parzialmente, da soggetti esterni alla struttura organizzativa comunale, a seguito dell'affidamento di specifici servizi.

5. Ogni accesso alla centrale di controllo deve risultare in un apposito registro (cartaceo od informatico), conservato a cura del responsabile di cui all'articolo 3, nel quale siano riportati, almeno:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del soggetto autorizzato;
- la motivazione dell'accesso;
- la sommaria illustrazione dei dati con riferimento ai quali sia avvenuto l'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'autorizzato;
- la sottoscrizione dell'autorizzato.

6. Il comma 5 si applica altresì in caso di accesso alla centrale di controllo, da parte di soggetti esterni al Comune, che comporti un trattamento di dati personali.

Art. 6 - Posizionamento ed utilizzo dei sistemi di videosorveglianza

1. Per ciascun sistema di videosorveglianza il responsabile di cui all'articolo 3 stabilisce le finalità di trattamento che il Comune intende perseguire con il suo utilizzo ed individua le misure tecniche e organizzative adottate per garantire il rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita di cui all'articolo 25 del Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento a:

- a) posizionamento dei sistemi di ripresa;
- b) casi d'uso dei sistemi di ripresa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f)
- c) alla configurazione dei sistemi di ripresa;

2. Nell'individuazione delle misure di cui al comma 1, particolare attenzione è prestata in relazione alle riprese effettuate:

- a) all'interno dei locali ed aree scoperte ove sia resa una prestazione lavorativa;
- b) in luoghi di ricreazione, svago e tempo libero;
- c) luoghi ove si svolga attività politica o sindacale;
- d) luoghi adibiti al culto;
- e) residenze per anziani o altri soggetti svantaggiati, centri di aggregazione per anziani, minori e disabili, residenze protette, luoghi di incontro neutro e similari, centri sociali, centri di prenotazione diagnostica e visite mediche;
- f) scuole di ogni ordine e grado, centri per l'infanzia, centri di formazione e similari;
- g) biblioteche, sale di lettura, musei e similari;
- l) sedi delle forze dell'ordine.

Art. 7 – Accesso ai sistemi di videosorveglianza

1. I sistemi sono configurati in maniera tale che i soggetti autorizzati possano accedervi con credenziali di autenticazione e prerogative di accesso differenziate, distinguendo tra coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, estrarre copia di immagini, effettuare operazioni di manutenzione, ecc., al fine di poter attribuire precise responsabilità circa il trattamento dei dati personali e dei metadati. In particolare, i sistemi devono assicurare che:

- a) ogni accesso sia documentato attraverso la registrazione automatizzata di un log di sistema, che identifichi chiaramente l'operatore che ha svolto le singole attività, le operazioni dallo stesso compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali;
- b) i log di cui alla lettera a) siano conservati per la durata di sei mesi;
- c) l'accesso ai log di cui alla lettera a) possa avvenire solo ad opera di soggetti specificamente a ciò autorizzati;
- d) sia consentito modificare tempestivamente i profili di autorizzazione;

e) le credenziali possano essere disattivate in caso di perdita delle qualità che consentono l'accesso;

2. Il responsabile di cui all'articolo 3 istituisce e conserva un registro nel quale siano riportati, almeno:

- il sistema di videosorveglianza oggetto di accesso;
- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del soggetto autorizzato;
- la motivazione dell'accesso, specificando se esso sia avvenuto a seguito di istanza, da parte delle forze dell'ordine o di persone fisiche;
- la sommaria illustrazione dei dati con riferimento ai quali sia avvenuto l'accesso;
- la descrizione delle operazioni compiute, precisando se vi sia stata estrazione di dati;
- le eventuali osservazioni dell'autorizzato;
- la sottoscrizione dell'autorizzato.

3. Periodicamente e, comunque, con frequenza almeno semestrale, il responsabile di cui all'articolo 3 verifica la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione da parte degli autorizzati.

4. I commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in caso di accesso ai sistemi di videosorveglianza, da parte di soggetti esterni al Comune, che comporti un trattamento di dati personali, fatto salvo il rispetto delle misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema, adottate dal Garante con provvedimento del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009.

5. Previa sottoscrizione di apposita convenzione, è consentita alle forze dell'ordine la connessione ai sistemi di videosorveglianza comunale. La convenzione stabilisce le modalità di accesso e le misure di sicurezza tecniche ed organizzative in grado di assicurare un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

6. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 5, l'accesso alle immagini ed informazioni raccolte dai sistemi di videosorveglianza, ad opera delle forze dell'ordine, avviene mediante richiesta rivolta al responsabile di cui all'articolo 3, il quale vi provvede senza ritardo.

7. Il responsabile di cui all'articolo 3 individua le modalità tecniche ed organizzative per l'individuazione, l'estrazione e la comunicazione delle immagini ed informazioni raccolte in favore delle forze dell'ordine, assicurando la tracciabilità della richiesta, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle immagini e delle informazioni comunicate.

Art. 8 – Conservazione dei dati personali

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge in relazione a specifiche attività, i dati personali raccolti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello stabilito dal responsabile di cui all'articolo 3, in considerazione della finalità del trattamento e della tipologia di dati personali raccolti.

2. I sistemi di videosorveglianza sono configurati in modo da garantire che i dati personali raccolti siano cancellati automaticamente al termine del periodo di conservazione stabilito ai sensi del comma 1. Ove ciò non sia possibile, la competenza e le modalità di cancellazione sono stabilite dal responsabile di cui all'articolo 3.

TITOLO III

INTEGRAZIONI SI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 9 - Sistemi integrati pubblici di videosorveglianza

1. L'organizzazione e la gestione dei sistemi di videosorveglianza comunale può avvenire in forma integrata con altri soggetti pubblici, anche territoriali, secondo le tipologie di seguito riassunte:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini e delle informazioni acquisite da parte di diversi ed autonomi soggetti pubblici, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, ciascuna amministrazione può trattare le immagini e le riprese video solo nei limiti in cui esse siano necessarie al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità di cui all'articolo 2;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo, pubblico o privato. Tale soggetto terzo, il quale effettua il trattamento dei dati personali per conto di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare.

2. Il trattamento dei dati personali ai sensi del comma 1, lettera b), oltre a richiedere l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, può avvenire soltanto a condizione che possa essere garantita la separazione logica delle immagini e delle acquisite dalle diverse amministrazioni.

Articolo 10 – integrazione del sistema su iniziativa di privati

1. Enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati possono proporre al Comune il conferimento di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati finalizzati al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

2. L'integrazione avviene mediante stipula di apposita convenzione, approvata dalla Giunta comunale, nella quale siano stabiliti:

- a) l'interesse pubblico all'acquisizione;
- b) il titolo (proprietà o possesso) e l'eventuale durata dell'acquisizione;
- c) le modalità di integrazione dei sistemi conferiti rispetto a quelli comunali;
- d) eventuali obblighi del conferente in relazione ad attività di manutenzione, anche straordinaria, dei sistemi;
- e) l'esclusione del conferente dalla possibilità di decidere o partecipare alle decisioni in ordine alle finalità ed ai mezzi del trattamento dei dati personali raccolti dal sistema;
- f) l'esclusione del conferente dalla possibilità di accedere o, comunque, trattare i dati personali raccolti dal sistema.

3. Le caratteristiche tecniche che devono essere soddisfatte dai sistemi di videosorveglianza conferiti ai sensi del presente articolo, così come ogni prescrizione riguardante le modalità di ripresa ed acquisizione delle informazioni, sono stabilite dal responsabile di cui all'articolo 3, al quale compete altresì la verifica del loro rispetto.

4. Il Comune può stabilire, con apposita deliberazione, l'adozione di agevolazioni tributarie od in materia di entrate, finalizzate a favorire i progetti di integrazione di cui al presente articolo.

Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza comunale, per qualsiasi causa, i dati personali possono essere:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro soggetto pubblico, purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali sono stati raccolti, nei limiti di conservazione imposti o consentiti dalla legge o dalle Autorità di controllo.

2. Gli accordi sul trattamento dei dati personali stipulati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 contengono precise indicazioni in merito alla sorte dei dati personali conservati da parte del responsabile del trattamento, in caso di cessazione del trattamento.

3. Gli accordi interni stipulati ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento UE 2016/679 contengono precise indicazioni in merito alla sorte dei dati personali conservati da parte dei contitolari del trattamento, in caso di cessazione del trattamento.

Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta - informativa

1. Il Comune rende noto alla collettività l'avvio del trattamento dei dati personali, conseguente all'attivazione dei sistemi di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dello stesso e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o di pubblicazione della notizia sul sito istituzionale e/o altri mezzi di diffusione locale. Rende altresì nota la circostanza relativa al fatto che i sistemi di videosorveglianza comunale faccia parte di un sistema integrato ad opera di più amministrazioni pubbliche ovvero il sistema medesimo sia connesso ad una centrale operativa istituita dalle forze dell'ordine.

2. Nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, è affissa idonea segnaletica permanente realizzata in conformità alle prescrizioni impartite dalle Autorità di controllo. Maggiori e più dettagliate informazioni sono rese disponibili sul sito internet del Comune.

3. Il Comune rende nota agli interessati, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e periodico aggiornamento, la localizzazione delle videocamere fisse, nonché i siti di possibile installazione di postazioni mobili.

Art. 13 - Diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679

1. Alla persona fisica cui si riferiscano le immagini e le informazioni raccolte attraverso l'uso dei sistemi di videosorveglianza da parte del Comune è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/69, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 2-undecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. In caso di richieste eccessive o manifestamente infondate da parte dell'interessato, il responsabile di cui all'articolo 3 può esigere un compenso ragionevole oppure rifiutare di dare seguito alla richiesta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 5, del Regolamento UE 2016/679.

Art. 14 - Accesso alle immagini ed alle informazioni

1. L'accesso alle immagini ed alle informazioni raccolte attraverso l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è riconosciuto, ricorrendone i presupposti, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'unione europea e nazionale vigente.

2. Il Comune rende disponibile sul proprio sito web istituzionale le informazioni relative alla procedura, modalità e termini di presentazione delle istanze.

3. L'istanza di accesso, preferibilmente rivolta in forma telematica e contenente un recapito digitale, è rivolta al responsabile di cui all'articolo 3 e contiene:

- a) le generalità del richiedente e, se diverso, della persona fisica alla quale le immagini e le informazioni fanno riferimento. La richiesta presentata per conto di altro soggetto dev'essere accompagnata da idonea procura;
- b) la fonte normativa che legittima l'accesso (articolo 15 del Regolamento UE 2016/679; articolo 22 della Legge 24 agosto 1990, n. 241; articolo 11 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed articolo 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; articolo 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; articolo 2-quater del Codice di procedura penale);

- c) la descrizione del sistema di videosorveglianza cui si fa riferimento;
- d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le riprese oggetto di accesso sono state effettuate;
- e) la richiesta di ottenere la visione o l'estrazione di copia delle immagini;
- f) la motivazione della richiesta (in caso di accesso ai sensi della Legge 241/1990);
- g) l'indicazione dei presupposti di cui all'art. 2-quater del Codice di procedura penale.

4. Il responsabile di cui all'articolo 3, accertata la legittimazione dell'istante, eventualmente richiedendo informazioni e documenti aggiuntivi, verifica l'esistenza delle immagini ed informazioni oggetto di accesso.

5. Il diritto di accesso è riconosciuto nel rispetto della normativa di settore applicabile alla fattispecie. In particolare,

- a) il diritto di accesso è riconosciuto unicamente in relazione alle immagini ed alle informazioni conservate dal Comune ai sensi dell'articolo 8;
- b) il diritto di accesso di cui all'articolo 15, paragrafo 4 del Regolamento UE 2016/679 non deve ledere i diritti e le libertà altrui;
- c) ove le riprese oggetto di accesso riguardino un incidente che abbia causato la morte di una persona o dal quale siano derivate lesioni alle persone, si applica il disposto di cui all'articolo 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

6. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui al presente articolo, il responsabile di cui all'articolo 3, dovrà annotare le operazioni eseguite nel registro di cui all'articolo 7, comma 2.

7. La consegna di copia delle immagini e delle informazioni è fornita al richiedente, preferibilmente su supporto informatico, adottando ogni misura necessaria a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti all'interno dell'Unione europea e del nostro Paese in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, alle decisioni delle Autorità di controllo e ad ogni altra normativa, nazionale o comunitaria che tratti la materia.